

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1558)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Integrazioni e modifiche alla legge 12 dicembre 1971, n. 1133,
relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione e pena

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di rendere più celere la realizzazione del programma edilizio da finanziare con i fondi della legge n. 1133 del 12 dicembre 1971 sugli istituti di prevenzione e di pena, si rendono necessari taluni ritocchi alle disposizioni di detta legge, onde eliminare quegli ostacoli che, all'esperienza già fatta, sono risultati come i più rilevanti nel rallentamento della procedura amministrativa.

Si è notato, infatti, che le remore più frequenti in tal campo sono frapposte da tutta la procedura relativa al reperimento delle aree idonee agli insediamenti penitenziari, quale prevista nell'articolo 6 della legge citata.

Quando l'area prescelta sia conforme alle previsioni di piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, non sorge alcuna difficoltà; se la scelta ricade, invece, su area che i predetti strumenti urbanistici destinano ad altre finalità, sorge il problema della necessità di apportare varianti ad essi. La procedura prevista dall'articolo 6 della legge di cui trattasi, prevede che una volta esaurita, con un parere, l'azione dell'Amministrazione dello Stato, tutte le altre incombenze siano demandate all'Amministrazione comunale o al presidente della Giunta regionale, senza che sia fissato un termine perentorio per l'esercizio dei poteri affidati a dette

Amministrazioni, nè che sia previsto alcun rimedio alla carenza o inerzia di tali organi.

Con la modifica che si propone con l'articolo 3 del disegno di legge, si intende dare più snellezza all'intera procedura, prevedendosi che la scelta fatta dall'apposita commissione, presieduta dall'assessore regionale per la materia urbanistica ed integrata da altri rappresentanti della Regione e del comune (e con l'indicazione del funzionario che dovrà disimpegnare le mansioni di segretario della commissione) valga dopo l'approvazione da parte del presidente della Giunta regionale come variante agli strumenti urbanistici esistenti. Nello stesso articolo si prevede anche che qualora il presidente della Giunta regionale non provveda all'approvazione entro il termine perentorio di trenta giorni, si sostituisce nell'adempimento il Ministero dei lavori pubblici.

Con l'articolo 2 del disegno di legge allegato, sempre con intenti di snellimento delle procedure, si propone che i progetti di nuove opere per istituti di prevenzione e di pena vengano approvati in linea tecnica dal Ministro dei lavori pubblici, sentita la speciale commissione ivi prevista, il cui parere sostituisce ogni altro parere che in materia fosse richiesto dalle vigenti disposizioni.

Restano di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici secondo le norme vigenti in materia, tutte le operazioni successive all'approvazione dei progetti, le quali a partire dall'aggiudicazione dei lavori — attraverso l'impegno della spesa, la stipula e l'approvazione dei contratti principali e aggiuntivi, di verbali di concordamenti di nuovi prezzi e di eventuali perizie di variante, che non alterino l'impostazione generale del progetto originario, attraverso, ancora, la liquidazione e il pagamento degli acconti e del saldo, la nomina del collaudatore e l'approvazione del collaudo, la risoluzione in via amministrativa di contro-

versie con le imprese, le transazioni e l'esercizio di penali nei limiti stabiliti dalle vigenti norme —, si aggiungono a quant'altro fosse occorrente all'integrale realizzazione dell'opera e all'ultimazione del rapporto contrattuale.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si intende di rimuovere il grosso ostacolo che spesso si frappone al compimento di un'opera, per l'eventuale insufficienza degli stanziamenti disposti, laddove, per contro si manifestino esuberanza di stanziamenti per certe altre opere, e accertata impossibilità obiettiva di giungere in tempo utile all'impegno di somme stanziare, o diminuite necessità di stanziamenti previsti per altre opere dello stesso genere.

La norma riproduce altra disposizione già favorevolmente sperimentata per l'edilizia ospedaliera (legge 20 giugno 1969, n. 383).

Infine con l'articolo 1 del disegno di legge, sempre allo scopo di ottenere una rapida realizzazione dei nuovi istituti di prevenzione e di pena, previsti nel programma di cui all'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, numero 1133, si propone di modificare il contenuto dell'articolo 1 della legge suddetta, nel senso di prevedere che con il finanziamento da essa autorizzato sia consentito l'acquisto e l'adattamento di quegli immobili, che rispondano alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, sia pure mediante lavori di adattamento.

Tale esigenza è stata avvertita in alcune località nella fase di ricerca delle aree di sedime, che finora non è stato possibile reperire mentre, nelle stesse località, vi è la possibilità di acquistare fabbricati già pronti.

La scelta e il giudizio di idoneità dell'immobile è devoluto alla commissione di cui al terzo comma dell'articolo 3.

Per quanto concerne la valutazione dell'immobile di che trattasi essa sarà determinata dal competente ufficio tecnico erariale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con lo stanziamento autorizzato dal primo comma è consentito anche l'acquisto e l'adattamento di immobili da destinarsi ad istituti di prevenzione e di pena, che rispondono alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

Competono alla commissione di cui al terzo comma del successivo articolo 3 la scelta e il giudizio di idoneità degli immobili da destinarsi all'impianto ovvero all'adattamento degli istituti di prevenzione e pena.

La determinazione del prezzo è effettuata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

I relativi contratti d'acquisto sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, sono così modificati:

« I progetti di costruzione degli istituti di prevenzione e di pena sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere di una commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e costituita dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede nonchè da dodici membri scelti tra urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori, giuristi e funzionari delle suddette Amministrazioni.

Il parere di detta Commissione sostituisce quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè di qualsiasi organo consultivo richiesto dalle vigenti disposizioni.

Le operazioni successive all'approvazione del progetto, avvenuta ai sensi del preceden-

te comma, restano di competenza degli organi del Ministero dei lavori pubblici secondo le vigenti norme in materia, compresa l'approvazione di eventuali perizie di variante.

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1135, è sostituito dal seguente:

« Per l'acquisizione dei suoli necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La scelta delle aree non conformi alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, adottati o approvati, è effettuata, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, da una commissione presieduta dall'assessore regionale competente per la materia urbanistica e composta:

a) da un magistrato designato dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente per territorio;

b) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

c) dal direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata e dal direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

d) dal soprintendente ai monumenti competente per territorio;

e) da due membri designati dalla Regione;

f) dal sindaco del comune.

I componenti della commissione di cui alle lettere b), c), d) ed f), possono farsi sostituire da loro rappresentanti. I compiti di segretario della commissione vengono esercitati da un funzionario della Regione.

La deliberazione della commissione di cui al secondo comma, approvata dal presidente della Giunta regionale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regola-

tore generale o al programma di fabbricazione.

Qualora il presidente della Giunta regionale non provveda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Commissione vi provvede il Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 4.

Qualora gli importi di spesa delle opere da realizzare superino, per effetto degli aggiornamenti dei costi, quelli indicati dal programma di cui all'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato ad utilizzare i fondi assegnati nel programma stesso a quelle opere per le quali, non sia possibile l'assunzione dell'impegno di spesa entro l'anno finanziario corrente.

Alla reintegrazione dei fondi come sopra impiegati sarà provveduto con impegno sugli stanziamenti che saranno autorizzati con la legge ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario successivo.